



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 320 del 28/02/2024

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 1° STRALCIO CIG 87932481CE CUP G89F18000900001AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI POSA IN OPERA COPERTURA METALLICA E LINEA VITA E FORNITURA CON POSA DI LATTONERIA CAT OG1 IMPRESA F.LLI GIORGI SRL . CUP G89F18000900001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 15/06/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico del corpo A dell'Istituto Morante relativi all'edificio scolastico per l'importo a base d'appalto di € 944.340,44 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. 77/21 con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 28/07/2021 **all'impresa COCER COSTRUZIONI SRL** con sede in Rimini via Emilia 115R C.F. e P. IVA 03370460408, per un importo contrattuale netto di € 812.232,52 di cui € 744.520,60 per lavori e € 67.711,92 per oneri di sicurezza finanziati con entrate proprie e mutui BEI(impegnati al cap. 2877 pren. 134/24 e 135/24 del Peg 2024)

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 20/02/2023 sotto le riserve di legge, mente il contratto di appalto è stato stipulato in data 13/03/2023 al rep. 29153 di pari data. In data 26/02/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 6264 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **COCER COSTRUZIONI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di posa in opera di copertura metallica e linea vita e fornitura con posa in opera di lattoneria rientranti nella categoria prevalente unica OG1 all'impresa F.LLI GIORGI SRL con sede in Cesenatico (FC) via Castellaccio 16 Cod. Fisc. e P.IVA 03245670405 per un importo di € 25.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 3.776,00 per oneri relativi alla sicurezza

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Forlì Cesena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nei settori "Autotrasporto c/terzi" e "Guardiania dei cantieri" con provvedimento n. 83273 del 24/10/2023 valido fino al 22/10/2024.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore all'art. 15 del suddetto contratto ;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appal-

to ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dai D.D.L.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 406.116,26 pertanto con il presente subappalto di € 25.000,00, detratti i precedenti subappalti già autorizzati, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 354.416,26

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria in quanto è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.IA..A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come n. T 550290909 del 26/02/2024 agli atti dell'ente e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso .

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COCER COSTRUZIONI SRL** con sede in Rimini via Emilia 115R C.F. e P. IVA 03370460408, a subappaltare all'impresa **F.LLI GIORGI SRL con sede in Cesenatico (FC) via Castellaccio 16 Cod. Fisc. e P.IVA 03245670405** i lavori di **posa in opera di copertura metallica e linea vita e fornitura con posa in opera di lattoneria** rientranti nella categoria prevalente unica **OG1** per un importo di **€ 25.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 3.776,00 per oneri relativi alla sicurezza ;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL _42439111 del 13/02/2024 valido fino al 12/06/2024;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata in quanto è in possesso dei requisiti speciali per avere eseguito lavori analoghi ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/16;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena ;
- 6) di dare atto che l'impresa subappaltatrice risulta iscritta alla white list della Prefettura di Forlì Cesena nei settori "Autotrasporto c/terzi" e "Guardiania dei cantieri" con provvedimento n. 83273 del 24/10/2023 valido fino al 22/10/2024;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 87932481CE e il codice C.U.P. è G89F180009000012
- 8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 354.416,26 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COCER COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice F.LLI GIORGI SRL al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F. 814 rif arch..425.

.determina.DESCRIZIONE_FIRMATARI
O}
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)